



 **MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**

**Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie**

Agli Uffici del RUNTS
per il tramite della
Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome

E, p.c.
All'Ufficio Legislativo
Al Forum nazionale del Terzo settore
Al Csv-net
Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

Oggetto: Articolo 13, comma 2-bis del Codice del Terzo settore - D.M. 18 febbraio 2026. Utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto del 18 febbraio 2026 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia del 18 febbraio 2026, con il quale, in attuazione della disposizione legislativa in epigrafe riportata, è stato adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore (di seguito indicati per brevità come "ETS") aventi entrate annue non superiori a 60.000 euro.

Sotto il profilo contenutistico, si evidenzia come il nuovo modello per cassa in forma aggregata costituisca una sintesi del modello di rendiconto per cassa "ordinario" (identificato come modello "D") adottato con il D.M. del 5 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.102 del 18 aprile 2020, senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né tanto meno al sistema di rilevazione (basato sulle sole movimentazioni monetarie). Esso interviene infatti esclusivamente sull'esposizione dei dati contabili, che sono riportati a livello macroaggregato di sezione senza l'ulteriore declinazione nelle singole voci che compongono quest'ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario. In ragione del carattere derivato del modello di rendiconto per cassa aggregato rispetto al rendiconto per cassa ordinario, il provvedimento in oggetto ha denominato modello "E" lo schema di rendiconto per cassa aggregato, a conferma della continuità con la modulistica adottata con il D.M. 5 marzo 2020, già citato in precedenza.

Sotto il profilo soggettivo, detto modello, secondo quanto già anticipato nella [circolare n.6/2024](#) di questo Ministero, può essere adottato da tutti gli ETS con entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro annui tranne, beninteso le imprese sociali (per le quali trova applicazione la

disciplina specifica contenuta nell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. n.112/2017) e gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (per i quali si applica l'articolo 13, comma 5 del Codice del Terzo settore), indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica, in coerenza con la *ratio* di semplificazione alla base della novella introdotta con la legge n. 104/2024.

Giova ribadire che il ricorso al modello adottato con il D.M. del 18 febbraio 2026 costituisce una facoltà per l'ETS legittimato al suo impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2-bis del Codice (*"il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata"*): infatti, l'ETS, versando nella condizione dimensionale ivi prevista, può optare per la scelta del rendiconto per cassa ordinario o, stante la facoltatività del ricorso anche a tale opzione, del bilancio di esercizio economico-patrimoniale. Se il ricorso all'opzione di cui all'articolo 13, comma 2-bis è rimessa alla scelta dell'ETS, per altro verso, una volta operata detta opzione, l'utilizzo della relativa modulistica è vincolante per l'ETS che non può pertanto discostarsi da essa.

Sotto l'aspetto temporale, l'articolo 3 del D.M. in oggetto prevede, in coerenza con l'esposta assenza di novità dei contenuti del modello "E", rispetto al rendiconto per cassa ordinario, che esso sia utilizzabile a partire dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo in Gazzetta Ufficiale. Il D.M. inverte l'astratta previsione del legislatore, rendendo agibile la facoltà prevista dall'articolo 13, comma 2-bis del CTS, secondo quanto già evidenziato nella richiamata circolare n. 6/2024: pertanto, per gli ETS che hanno l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare, il modello "E" sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell'esercizio che si chiuderà al 31/12/2026; per gli ETS, il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1° luglio o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all'esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno.

Un caso particolare concerne gli enti dotati di personalità giuridica ed entrate annue inferiori ai 60mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l'esercizio finanziario (come nel caso di esercizio, coincidente con l'anno solare, chiusosi il 31/12/2025). Si deve ritenere, al riguardo, che detti enti possono avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo a tale esercizio nella forma del rendiconto per cassa integrale sancita nel modello "D" allegato al sopra menzionato D.M. 5 marzo 2020, dovendosi escludere che il possesso della personalità giuridica, associato all'utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all'adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l'obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Codice. Soccorre al riguardo un triplice ordine di ragioni.

La prima muove dal tenore letterale della norma contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 13, che espressamente contempla il rendiconto per cassa quale documento utilizzabile da parte di tutti gli ETS che non superano la soglia dimensionale dei 60mila euro annui di entrate (all'infuori delle imprese sociali e dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 5, nel senso sopra chiarito), indipendentemente dal possesso della personalità giuridica.

La seconda ragione, da leggersi in stretta connessione con la prima, attiene al carattere derivato e non innovativo del modello "E" rispetto al modello "D", nel senso esplicitato in precedenza.

La terza ragione involge il profilo teleologico: poiché l'introduzione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata è stata sostenuta da una finalità di semplificazione degli adempimenti contabili per gli enti di più ridotte dimensioni, la previsione per questi dell'obbligo di adozione per un solo anno del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, in assenza del modello di rendiconto per cassa aggregato, ma stante la disponibilità del

modello di rendiconto per cassa ordinario, striderebbe con il fine perseguito dalla novella legislativa del 2024.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".